



PROVINCIA DI LECCE

Servizio Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica

Oggetto: Servizio di Controllo e Ispezione degli Impianti Termici sul Territorio della Provincia di Lecce. Iter procedurale di erogazione sanzioni ai sensi del D.Lgs. 192/05 art.15 c.5 e 6, della L.R. n°36/2016 art.8.

In base a quanto previsto dal Regolamento Provinciale, dal D.Lgs. 192/2005 all'art.15 e dalla Legge Regionale n°36/2016 all'art.8, la Provincia di Lecce provvede ad applicare le sanzioni ai soggetti inadempienti per i seguenti casi.

CASO 1 - IN OCCASIONE DEL SECONDO CONTROLLO SI RILEVA MESSA A NORMA NON EFFETTUATA

- a. Premessa una prima ispezione in cui l'impianto presenta non conformità, il Responsabile viene diffidato alla messa a norma entro un termine perentorio (data della DIFFIDA): sul verbale di ispezione viene indicata la data in cui, nel caso di mancata messa a norma, sarà effettuato il secondo controllo;
- b. nessuna messa a norma viene trasmessa entro il termine della DIFFIDA;
- c. viene effettuato il secondo controllo, durante il quale si accerta che le anomalie riscontrate non sono state eliminate;
- d. viene redatto, in duplice copia, verbale di ispezione ed accertamento dell'infrazione ai sensi dell'art. 13 della L. 689/1981 e dell'art. 8 comma 10 della LR 36/2016 in cui sarà riportata la seguente dicitura "Il presente verbale sarà trasmesso alla Provincia per l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 8 della L.R. 36/2016".
- e. La prima copia del verbale di ispezione ed accertamento è consegnata al Responsabile dell'impianto contestualmente all'ispezione.
- f. La seconda copia del verbale, unita a tutta la relativa documentazione (verbale della prima ispezione, preavviso di visita di controllo, ecc) viene inviata all'Ufficio Provinciale per l'irrogazione della **sanzione amministrativa di cui all'art. 8 commi 3 e 4 della L.R. 36/2016**, con le procedure previste dall'art. 14 e seguenti della L. 689/1981.

CASO 2 – MANCATO RISPETTO DI REGOLARE PERIODICITÀ DI MANUTENZIONE O MANCATO INVIO DEL RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA (RCEE)

- a. nel piattaforma di gestione ThetmoNET, l'impianto risulta **irregolare per periodicità della manutenzione**, ovvero l'ultimo rapporto di controllo inserito risulta antecedente al periodo



PROVINCIA DI LECCE

Servizio Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica

- massimo consentito dal Regolamento Provinciale (15 mesi e mezzo: 14 mesi per l'effettuazione del controllo a cura del tecnico incaricato dal Responsabile dell'Impianto + 45 giorni dalla data di redazione per il caricamento dello stesso su ThermoNET);
- b. il Responsabile dell'Impianto riceve un avviso di ispezione/diffida alla messa a norma (**LR 36/2016 art.8 c.8**);
- c. **Nel caso in cui il Responsabile dell'impianto possieda un RCEE** effettuato nel termine consentito (14 mesi) ma **non trasmesso** (45 giorni) e il manutentore provveda a **inviarlo prima della data fissata per l'ispezione**, questa non avrà luogo. NSE avrà diritto ad un rimborso forfettario di euro 20,00 (venti/00) a carico del responsabile di impianto. La regolarità nella periodicità RCEE dovrà essere dimostrata dall'inoltro, insieme allo stesso, della fattura o ricevuta fiscale nominativa emesse in pari data del rapporto.
- In tal caso, la pratica viene inviata all'Ufficio Provinciale per l'irrogazione della **sanzione amministrativa di cui all'art. 8 comma 5 lettera d) della L.R. 36/2016**, con le procedure previste dall'art. 14 e seguenti della L. 689/1981;
- d. **Nel caso in cui prima della data fissata per l'ispezione il Responsabile dell'impianto rimane inerte:**

1. l'ispezione avrà luogo (con applicazione degli oneri di controllo previsti dal Regolamento);
2. **se in sede di ispezione, viene verificata l'esistenza di un rapporto di controllo effettuato nel termine consentito dal Regolamento Provinciale (14 mesi) ma non trasmesso**, il Responsabile viene diffidato all'inoltro e sul verbale di ispezione ed accertamento dell'infrazione sarà riportata la seguente dicitura "Il presente verbale sarà trasmesso alla Provincia per l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 8 della L.R. 36/2016".

La pratica viene inviata all'Ufficio Provinciale per l'irrogazione della **sanzione amministrativa di cui all'art. 8 comma 5 lettera d) della L.R. 36/2016**, con le procedure previste dall'art. 14 e seguenti della L. 689/1981.

Si precisa che anche in questo caso, la regolarità nella periodicità RCEE dovrà essere dimostrata dall'inoltro, insieme allo stesso, della fattura o ricevuta fiscale nominativa emesse in pari data del rapporto;

3. **se in sede di ispezione viene verificata l'assenza di un rapporto di controllo effettuato nel termine consentito dal Regolamento Provinciale (14 mesi):** la pratica viene inviata all'Ufficio Provinciale per l'irrogazione della **sanzione amministrativa di cui all'art. 8 comma 3 della L.R. 36/2016**, con le procedure previste dall'art. 14 e seguenti della L. 689/1981.

Sul verbale di ispezione ed accertamento dell'infrazione sarà riportata la seguente dicitura "Il presente verbale sarà trasmesso alla Provincia per l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 8 della L.R. 36/2016".

Contestualmente la Nuova Salento Energia provvederà alla diffida alla messa a norma secondo le modalità previste dal Regolamento Provinciale.



PROVINCIA DI LECCE

Servizio Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica

CASO 3 – REITERATA ASSENZA O RIFIUTO DI CONTROLLO SU IMPIANTI IRREGOLARI

IPOTESI 1: La reiterata assenza o il rifiuto di accesso si verificano al primo controllo

- La Nuova Salento Energia notifica il preavviso di primo controllo, fissando la data dello stesso;
- Se alla data fissata l'utente risulta assente ingiustificato o rifiuta il controllo: viene redatto un verbale di utente assente o rifiuto di accesso;
- il verbale di cui al punto precedente viene inviato al responsabile di impianto a mezzo raccomandata, comunicando altresì la data della nuova ispezione, come previsto dal Regolamento Provinciale all'art.12;
- Se l'utente risulta nuovamente assente ingiustificato o rifiuta il controllo, la pratica viene inviata all'Ufficio Provinciale per quanto di competenza circa applicazione dell'art. 650 del Codice Penale (in questo caso l'eventuale sanzione applicata dall'Autorità Giudiziaria sarà incassata dall'erario statale e non dalla Provincia).

IPOTESI 2: La reiterata assenza o il rifiuto di accesso si verificano al secondo controllo

- Premessa una prima ispezione in cui l'impianto presenta non conformità, il Responsabile viene diffidato alla messa a norma entro un termine perentorio (data della DIFFIDA): sul verbale di ispezione viene indicata la data in cui, nel caso di mancata messa a norma, sarà effettuato il secondo controllo;
- nessuna messa a norma viene trasmessa entro il termine della DIFFIDA;
- alla data fissata per il secondo controllo, l'utente risulta assente ingiustificato o rifiuta il controllo: viene redatto un verbale di utente assente o rifiuto di accesso;
- tutta la relativa documentazione (verbale della prima ispezione, verbale di utente assente o di rifiuto di accesso, ecc) viene inviata all'Ufficio Provinciale per l'irrogazione della **sanzione amministrativa di cui all'art. 8 commi 3 e 4 della L.R. 36/2016**, con le procedure previste dall'art. 14 e seguenti della L. 689/1981.